

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER

IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

«Quello che gli altri non vi dicono»

NUMERO II · DOSSIER MONOGRAFICO

Lunedì 13 luglio 2026

*«La macchina non ha l'albo.
L'avvocato sì — e proprio per questo vale.»*

AI Act al 2 agosto 2026, legge 132/2025, le condanne per le sentenze inventate dall'IA: da Firenze a Siracusa. Format feroce, fatti blindati.

AVV. ANTONIO SALERNO

• ADVOCATUS DIABOLI •

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

In questo numero

Numero speciale monografico. Niente cronaca del giorno: oggi apriamo un solo, enorme fascicolo — l'intelligenza artificiale che entra negli studi legali e nelle aule. Il conto alla rovescia dell'AI Act che arriva al 2 agosto 2026, la prima legge italiana sull'IA (la 132/2025) che già impone obblighi agli avvocati, e la valanga di sentenze che condannano chi deposita atti con precedenti "allucinati" dalla macchina. L'IA non firma gli atti: l'avvocato sì. E risponde. Qui smontiamo la retorica e mettiamo in fila le regole, le date e le condanne — con le strategie per non farsi travolgere. Format feroce, fatti blindati.

L'EDITORIALE

La macchina non ha l'albo: perché l'intelligenza artificiale non solleva l'avvocato dalla sua responsabilità 1

IL CONTO ALLA ROVESCIA NORMATIVO

AI Act e legge 132/2025: le date che contano, gli obblighi che già mordono e le sanzioni che spaventano 2

LE ALLUCINAZIONI IN AULA

Precedenti inventati e massime manipolate: la giurisprudenza sull'art. 96 c.p.c. condanna chi non verifica 4

DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ

L'informativa al cliente, la responsabilità personale e il modello CNF: la macchina non ha l'albo 6

IN BREVE, CON METODO

Il resto del dossier IA, letto con la lente giusta 8

TRASPARENZA

Nota metodologica e trasparenza 11

L'EDITORIALE

La macchina non ha l'albo: perché l'intelligenza artificiale non solleva l'avvocato dalla sua responsabilità

C'è una data che ogni professionista dovrebbe avere in agenda: il 2 agosto 2026. È il giorno in cui il Regolamento (UE) 2024/1689 — l'AI Act, in vigore dal 1° agosto 2024 — entra nella sua fase di piena applicazione generale, con i poteri di enforcement sui modelli di IA per finalità generali, gli obblighi di trasparenza sui contenuti generati e il regime sanzionatorio che morde. Sullo sfondo, un cantiere europeo ancora aperto: il cosiddetto Digital Omnibus, che punta a rinviare al 2027-2028 gli obblighi sui sistemi ad alto rischio, ma che al momento delle nostre fonti non risulta ancora adottato in via definitiva. E, sopra ogni cosa per chi indossa la toga, la prima legge italiana organica sull'intelligenza artificiale — la legge 23 settembre 2025, n. 132 — che dal 10 ottobre 2025 impone a ogni professionista intellettuale un obbligo che non ammette scuse.

Ma la vera notizia non sono le date. È il principio, tanto semplice quanto spietato, che regge l'intero edificio: l'intelligenza artificiale non ha l'iscrizione all'albo. Non risponde disciplinarmente, non ha un'assicurazione professionale, non può essere convenuta per la lite temeraria. Quando un output generato dalla macchina finisce in un atto firmato dall'avvocato, quell'output diventa — a tutti gli effetti giuridici, deontologici e risarcitori — opera dell'avvocato. È lui a rispondere delle citazioni inventate, delle massime manipolate, dei precedenti che non esistono. La macchina “allucina”; l'uomo paga. E nell'ultimo anno i tribunali italiani hanno cominciato a far pagare sul serio: da Firenze a Torino, da Verona a Siracusa, la giurisprudenza sull'articolo 96 del codice di procedura civile — la responsabilità aggravata — si è fatta orientamento.

Noi non demonizziamo lo strumento: usare l'IA per la ricerca, per una prima bozza, per sintetizzare un fascicolo è legittimo e, spesso, intelligente. Ciò che demonizziamo è l'uso acritico, il copia-incolla senza verifica, il collaboratore lasciato solo davanti a ChatGPT. In questo numero speciale mettiamo in fila tre fronti: il conto alla rovescia normativo (AI Act e legge 132/2025), la giurisprudenza delle “allucinazioni” in aula, e la deontologia — l'obbligo di informativa al cliente e la responsabilità personale che nessun algoritmo può assorbire. Perché il punto, da avvocati del diavolo, è uno solo: trasformare una minaccia in una difesa. Si comincia.

IL CONTO ALLA ROVESCIA NORMATIVO

AI Act e legge 132/2025: le date che contano, gli obblighi che già mordono e le sanzioni che spaventano

I FATTI

Il Regolamento (UE) 2024/1689 — l'AI Act — è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 luglio 2024 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2024, con applicazione scaglionata nel tempo. Le tappe già scattate: dal 2 febbraio 2025 sono operativi i divieti sulle pratiche di IA vietate (articolo 5) e l'obbligo di alfabetizzazione in materia di IA — la cosiddetta AI literacy (articolo 4); dal 2 agosto 2025 si applicano gli obblighi per i modelli di IA per finalità generali (GPAI, Capo V, articoli 51-56), le regole di governance e la designazione delle autorità nazionali competenti. La tappa cruciale è il 2 agosto 2026: piena applicazione della fase generale, poteri di enforcement della Commissione e dell'AI Office sui GPAI, obblighi di trasparenza sui contenuti generati artificialmente (articolo 50) e regime sanzionatorio pienamente operativo. Le sanzioni sono di quelle che pesano sui bilanci: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate; fino a 15 milioni o al 3% per le violazioni degli obblighi su GPAI e sistemi ad alto rischio (articolo 101); fino a 7,5 milioni o all'1% per informazioni inesatte o fuorvianti.

Sul fronte europeo resta aperto il cantiere del cosiddetto Digital Omnibus sull'IA, proposto dalla Commissione il 19 novembre 2025, che punta a rinviare l'applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio: secondo le fonti disponibili, i sistemi dell'Allegato III (autonomi, tra cui biometria, reclutamento, credito, giustizia) slitterebbero dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027, e quelli dell'Allegato I (integrati in prodotti già regolamentati) al 2 agosto 2028, mentre gli obblighi sui GPAI e sul watermarking resterebbero invariati. Attenzione, però: si tratta di una proposta il cui iter, allo stato delle nostre fonti, non risulta ancora concluso con l'adozione formale e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale UE. Finché ciò non avviene, le scadenze vigenti restano quelle del testo originario.

In parallelo, l'Italia ha varato la sua prima legge organica sull'IA: la legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025, che si interpreta e applica "in coerenza" con l'AI Act. Il cuore per gli avvocati è l'articolo 13, dedicato alle professioni intellettuali, che sancisce due regole operative senza periodo transitorio: primo, l'utilizzo dei sistemi di IA è finalizzato "al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera"; secondo, per assicurare il rapporto fiduciario con il cliente, le informazioni sui sistemi di IA utilizzati dal professionista vanno comunicate "con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo". La legge contiene inoltre, all'articolo 24, una delega al Governo per adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore (dunque entro il 10 ottobre 2026), i decreti legislativi di adeguamento all'AI Act.

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Qui si annidano due errori speculari, entrambi letali. Il primo è credere che l'AI Act sia “roba per le big tech”: falso. La fase che scatta il 2 agosto 2026 riguarda la trasparenza sui contenuti generati e coinvolge chiunque li produca o li utilizzi professionalmente, con sanzioni che, per un'impresa cliente, possono valere il 7% del fatturato mondiale. Il secondo errore, tutto italiano, è pensare che l'obbligo dell'articolo 13 della legge 132/2025 sia una formalità rinviabile: non lo è. È in vigore dal 10 ottobre 2025, non prevede periodo transitorio, e la sua violazione — pur non essendovi una sanzione amministrativa diretta — apre la strada a conseguenze disciplinari, civili e sul piano assicurativo.

Da avvocati del diavolo, ecco la strategia. Primo: mettere in agenda il 2 agosto 2026 e verificare quali strumenti di IA lo studio utilizza, distinguendo i sistemi soggetti a obblighi di trasparenza (contenuti generati) da quelli meramente di supporto. Secondo: adottare subito, per ogni incarico in cui si usa l'IA, l'informativa al cliente ex articolo 13, comma 2 — non un boilerplate generico, ma una comunicazione contestuale, proattiva e comprensibile, da inserire nella lettera d'incarico, nel mandato o in apposita informativa (la norma non prescrive una forma, ma “non farla”, dal 10 ottobre 2025, equivale a violare una norma di legge). Terzo: presidiare il confine dell'articolo 13, comma 1 — l'IA solo per attività “strumentali e di supporto”, con prevalenza del lavoro intellettuale umano: significa che la valutazione giuridica, la strategia difensiva e la firma dell'atto devono restare inequivocabilmente opera dell'avvocato.

Attenzione, però, a non farsi ingannare dal Digital Omnibus. La notizia del rinvio al 2027-2028 dei sistemi ad alto rischio ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti: sbagliato abbassare la guardia. Finché il pacchetto non è adottato formalmente e pubblicato in Gazzetta UE, le scadenze giuridicamente vincolanti restano quelle vigenti, e il rinvio riguarda comunque solo l'alto rischio, non gli obblighi sui GPAl e sul watermarking, che restano fermi al 2 agosto 2026. Per il consulente d'impresa: pianificare la compliance sulle scadenze attuali, monitorando l'iter dell'Omnibus, ma senza scommetterci sopra. Chi rinvia gli adempimenti confidando in una proroga non ancora legge gioca d'azzardo con sanzioni milionarie.

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

AI Act (Reg. UE 2024/1689): in vigore dal 1° agosto 2024, applicazione a fasi. Già operativi: divieti art. 5 e AI literacy art. 4 (2 febbraio 2025), obblighi GPAl e governance (2 agosto 2025). Snodo cruciale 2 agosto 2026: piena applicazione generale, enforcement su GPAl, trasparenza contenuti generati (art. 50), sanzioni piene (fino a 35 mln € o 7% del fatturato mondiale per le pratiche vietate). Digital Omnibus: proposta del 19 novembre 2025 per rinviare l'alto rischio (Allegato III al 2 dicembre 2027; Allegato I al 2 agosto 2028), ma NON ancora adottata formalmente — le scadenze vigenti restano quelle. In Italia la legge 132/2025 (in vigore dal 10 ottobre 2025), art. 13: IA solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale, e obbligo di informativa al cliente, senza periodo transitorio. Strategia: mettere in agenda il 2 agosto 2026, adottare subito l'informativa ex art. 13 per ogni incarico, presidiare il confine “supporto vs. sostituzione”, non scommettere sul rinvio dell'Omnibus.

LE ALLUCINAZIONI IN AULA

Precedenti inventati e massime manipolate: la giurisprudenza sull'art. 96 c.p.c. condanna chi non verifica

I FATTI

Il fenomeno è esploso in un anno. Il primo caso italiano noto è l'ordinanza del Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, del 14 marzo 2025: un difensore aveva citato in giudizio sentenze inesistenti, generate da ChatGPT e utilizzate da una collaboratrice all'insaputa del dominus. Il Tribunale non ha applicato la sanzione per lite temeraria ex articolo 96 del codice di procedura civile — ravvisando l'assenza di colpa grave e la mancata prova di un danno (una sorta di "falso innocuo") — ma ha stigmatizzato il disvalore dell'omessa verifica delle fonti. È stato l'antipasto: da lì in poi l'orientamento prevalente è diventato la condanna.

La rassegna della giurisprudenza successiva è impietosa. Il Tribunale di Torino (sentenza n. 2120 del 16 settembre 2025, sezione Lavoro) ha stigmatizzato un "coacervo di citazioni astratte e inconferenti"; il Tribunale di Latina (23 settembre 2025) ha ravvisato responsabilità aggravata per l'uso seriale e acritico dell'IA generativa; il TAR Lombardia-Milano (sentenza n. 3348 del 21 ottobre 2025) ha disposto la trasmissione degli atti all'Ordine per i profili disciplinari. Ma i due casi più clamorosi sono recenti. Il Tribunale di Verona (sentenza pronunciata il 10 febbraio 2026): nell'atto era rimasto incollato persino il prompt di risposta di ChatGPT — "Se vuoi, posso proseguire... Fammi sapere" — e il giudice ha condannato la parte al pagamento di circa 2.800 euro (1.800 alla controparte e 1.000 alla Cassa delle ammende), ai sensi dell'articolo 96, commi 3 e 4, c.p.c.. E poi il caso più pesante: il Tribunale di Siracusa (sentenza n. 338 del 2026, giudice Alfredo Spitaleri), che ha condannato un difensore al pagamento complessivo di 30.103 euro — 14.103 di rimborso spese alla controparte, 14.103 di risarcimento per lite temeraria e 2.000 alla Cassa delle ammende, ex articolo 96 c.p.c. — per aver citato quattro sentenze della Cassazione (nn. 1216/2000, 8379/2006, 14795/2003 e 4553/2004) i cui numeri di registro erano reali, ma il cui contenuto era stato manipolato dall'IA: numeri veri associati a massime plausibili ma false. La sentenza afferma il principio-cardine: l'utilizzo dell'IA non esonera il professionista dall'obbligo di verifica delle fonti. La casistica non si ferma: seguono, tra le altre, pronunce di Milano, Lecco, Pistoia e Rovigo tra marzo e aprile 2026.

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

C'è una lezione tecnica che vale l'intero numero, e riguarda l'insidia più sottile: il caso Siracusa insegna che le "allucinazioni" non sono solo sentenze inventate di sana pianta — facili da smascherare — ma anche, e soprattutto, numeri di sentenza reali abbinati a contenuti falsi. Questa è la trappola micidiale: l'avvocato che verifica solo l'esistenza del numero, senza leggere il testo integrale della pronuncia, cade dritto nella colpa

grave. La verifica formale (il numero esiste) non basta: serve la verifica sostanziale (la massima corrisponde a ciò che la Corte ha davvero deciso). È esattamente il tipo di controllo che distingue il professionista dal passacarte.

Da avvocati del diavolo, la difesa è un protocollo di sopravvivenza. Primo: mai depositare un atto con citazioni giurisprudenziali non riscontrate sul testo integrale della decisione (banche dati ufficiali, ItalgIure, DeJure, non lo screenshot di un chatbot). Secondo: se si usa l'IA per la ricerca, trattarne l'output come una traccia da verificare, mai come una fonte — e conservare evidenza della verifica compiuta. Terzo: governare i collaboratori. Il caso Firenze insegna che l'uso dell'IA “all'insaputa del dominus” non salva nessuno: l'avvocato risponde dell'attività dei propri collaboratori e degli strumenti che lo studio utilizza. Quarto, sul fronte offensivo: se la controparte deposita atti con precedenti inventati o massime manipolate, va eccepito immediatamente, con istanza di condanna ex articolo 96 c.p.c. e, se del caso, segnalazione deontologica — la giurisprudenza ormai è dalla parte di chi denuncia.

Un'avvertenza di equilibrio, perché la precisione viene prima della retorica. Firenze non ha condannato: l'articolo 96 c.p.c. richiede la colpa grave (o la mala fede) e la prova del danno, e nel caso fiorentino il giudice non le ha ravvisate. Ciò significa che la condanna per lite temeraria non è automatica: dipende dalla gravità della condotta e dal pregiudizio concreto arrecato alla controparte e al processo. Ma l'evoluzione è chiara: da Torino a Siracusa il pendolo si è spostato con decisione verso la sanzione, e ciò che a Firenze era “disvalore” altrove è diventato colpa grave e condanna a cinque cifre. Il messaggio, per chi difende, è inequivocabile: l'era della tolleranza è finita.

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

Giurisprudenza italiana sulle “allucinazioni” dell'IA negli atti. Trib. Firenze, ord. 14 marzo 2025 (primo caso): nessuna condanna ex art. 96 c.p.c. per assenza di colpa grave e di danno, ma stigmatizzata l'omessa verifica. Orientamento prevalente successivo = condanna: Trib. Torino 2120/2025 (“coacervo di citazioni inconferenti”), Trib. Latina 23 settembre 2025 (responsabilità aggravata), TAR Lombardia-Milano 3348/2025 (trasmissione all'Ordine), Trib. Verona (pronuncia 10 febbraio 2026, prompt di ChatGPT rimasto nell'atto, condanna ~2.800 € ex art. 96, cc. 3 e 4), Trib. Siracusa 338/2026 (giudice Spitaleri: 30.103 € totali; quattro sentenze Cassazione con numeri reali ma contenuto manipolato dall'IA; colpa grave). Lezione tecnica: l'insidia peggiore è il numero reale con massima falsa — la verifica formale non basta, serve quella sostanziale sul testo integrale. Protocollo: mai citare senza riscontro su banche dati ufficiali; trattare l'output IA come traccia, non fonte; conservare l'evidenza della verifica; governare i collaboratori; sul fronte offensivo, eccepire l'art. 96 c.p.c. contro chi deposita precedenti inventati.

DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ

L'informativa al cliente, la responsabilità personale e il modello CNF: la macchina non ha l'albo

I FATTI

Il perno deontologico è l'articolo 12 del Codice deontologico forense: l'avvocato è personalmente responsabile dell'attività svolta, anche quando si avvale di collaboratori o di strumenti tecnici. Ne discende che l'output di un sistema di IA inserito in un atto firmato dal difensore è, giuridicamente e deontologicamente, opera dell'avvocato: l'IA non è iscritta all'albo, non risponde disciplinarmente, non ha copertura assicurativa. L'uso resta lecito, ma solo come supporto e con verifica costante. A questo si salda l'obbligo informativo introdotto dalla legge 132/2025: il Consiglio nazionale forense (CNF), a fronte dell'entrata in vigore dell'articolo 13, ha elaborato un modello di informativa che gli avvocati possono utilizzare nell'interlocuzione con il cliente, per dichiarare l'eventuale ricorso a sistemi di IA a supporto dell'attività, con prevalenza e supervisione del lavoro intellettuale, rigorosa verifica dei risultati e piena responsabilità del professionista, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679). Diversi Ordini territoriali — tra cui Milano, Firenze, Modena, Bergamo — hanno pubblicato lo schema CNF, ricordando che dal 10 ottobre 2025 l'omessa informativa integra la violazione di una norma di legge.

Il quadro si completa con le fonti di soft law. Il Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) ha diffuso una guida sull'uso responsabile dell'IA generativa da parte degli avvocati, articolata su principi cardine (tra cui competenza, riservatezza, supervisione umana, trasparenza); ne circola una versione italiana curata da Ordini territoriali. Sul piano delle conseguenze disciplinari, l'uso non conforme dell'IA può innescare la segnalazione al Consiglio dell'Ordine, il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina e sanzioni che vanno dall'avvertimento fino, nei casi più gravi, alla radiazione.

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Qui sta il cuore filosofico e pratico del numero. La tecnologia sposta il lavoro, non la responsabilità. Ogni volta che qualcuno prova a scaricare sull'algoritmo la colpa di un errore — “me l'ha detto ChatGPT” — dimentica un fatto elementare: la macchina non ha personalità giuridica rilevante ai fini della responsabilità professionale. Non c'è un ente da convenire, un iscritto da sanzionare, una polizza da escutere. C'è solo l'avvocato, con il suo timbro e la sua firma. Questa non è una brutta notizia: è la ragione stessa per cui esiste la professione. Il cliente non paga un accesso a un software — lo può fare da sé — paga il giudizio, la verifica, l'assunzione di responsabilità di un professionista.

Da avvocati del diavolo, ecco come trasformare l'obbligo in vantaggio competitivo. Primo: predisporre



un’informativa IA sul modello CNF, ma adattarla al proprio studio e all’incarico specifico — farne uno strumento di trasparenza che rafforza il rapporto fiduciario, non un disclaimer difensivo. Secondo: costruire un protocollo interno documentato (chi usa l’IA, per quali attività, con quali verifiche), perché in caso di contestazione la prova della diligenza è la migliore difesa disciplinare e civile. Terzo: presidiare la riservatezza e il GDPR — immettere dati del cliente in sistemi di IA generici, senza garanzie sul trattamento, è un rischio deontologico e sanzionatorio autonomo, a prescindere dalla qualità dell’output. Quarto: formare i collaboratori, perché la responsabilità del dominus per l’attività dello studio non conosce deleghe in bianco.

Un’avvertenza, per chiudere con onestà intellettuale. Sul piano strettamente sanzionatorio, la legge 132/2025 non ha introdotto una sanzione amministrativa diretta per la violazione dell’obbligo di informativa dell’articolo 13: chi lo trascura non riceve, di per sé, una multa automatica. Ma sarebbe un errore concludere che l’inadempimento sia “gratis”: la violazione di una norma di legge rileva sul piano deontologico (dovere di lealtà e correttezza), su quello civile (responsabilità verso il cliente per la violazione di un obbligo informativo) e su quello assicurativo (una condotta non conforme può incidere sulla copertura). La strada maestra, dunque, non è chiedersi “che cosa rischio se non la faccio”, ma adottare l’informativa come standard dello studio: è semplice, è dovuto, e distingue chi governa la tecnologia da chi ne è governato.

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

Deontologia e responsabilità. Art. 12 Codice deontologico forense: l’avvocato risponde personalmente dell’attività, anche con collaboratori e strumenti tecnici — l’output IA in un atto firmato è opera dell’avvocato; l’IA non è iscritta all’albo, non risponde in disciplinare, non ha assicurazione. Legge 132/2025, art. 13: obbligo di informativa al cliente (dal 10 ottobre 2025); il CNF ha elaborato un modello, ripreso dagli Ordini (Milano, Firenze, Modena, Bergamo). Soft law: guida CCBE sull’IA generativa. Conseguenze disciplinari: segnalazione al COA, procedimento davanti al CDD, sanzioni dall’avvertimento alla radiazione. Nota di precisione: la legge 132/2025 NON prevede una sanzione amministrativa diretta per l’omessa informativa, ma la violazione rileva sul piano deontologico, civile e assicurativo. Strategia: adottare l’informativa CNF adattandola all’incarico; protocollo interno documentato; presidiare riservatezza e GDPR; formare i collaboratori.

IN BREVE, CON METODO

Il resto del dossier IA, letto con la lente giusta

I precedenti stranieri: da Mata v. Avianca al monito del giudice inglese sull'oltraggio alla corte — il fenomeno delle “allucinazioni” in aula non è solo italiano. Negli Stati Uniti il caso capostipite è Mata v. Avianca (Corte del Distretto Sud di New York, 2023), in cui i legali Steven Schwartz e Peter LoDuca furono sanzionati (multa di 5.000 dollari) per aver depositato precedenti inesistenti generati da ChatGPT; nel 2025 una corte d'appello dello Utah ha sanzionato un difensore (caso Bednar) per la medesima condotta; nel Regno Unito l'Alta Corte, con una pronuncia dell'estate 2025 (giudice Victoria Sharp), ha ammonito che citare precedenti falsi generati dall'IA può configurare oltraggio alla corte; anche in Australia (Melbourne, 2025) si è registrato un caso analogo. *Nota del Diavolo: utile per chi assiste clienti internazionali o opera in arbitrati transnazionali. Il messaggio è che il problema è sistemico e globale, e che le corti di common law reagiscono con strumenti anche più duri dei nostri — negli ordinamenti anglosassoni l'oltraggio alla corte può avere conseguenze personali severe. La leva difensiva è la stessa ovunque: verifica sostanziale delle fonti prima del deposito. Chi lavora su più giurisdizioni deve conoscere questi precedenti, perché in un procedimento estero la sanzione può essere più afflittiva e la reputazione professionale più esposta.*

Il modello CNF di informativa: che cosa può fare l'IA (e che cosa no) — il modello di informativa elaborato dal Consiglio nazionale forense circoscrive le funzioni ammesse dell'IA a supporto dell'attività forense: ricerca normativa e giurisprudenziale, redazione di bozze e sintesi, attività organizzative, analisi preliminare dei fascicoli; l'informativa dichiara al cliente che l'uso è facoltativo e di supporto, che non incide sulla responsabilità del professionista, che avviene nel rispetto del GDPR e che il cliente ne prende atto. *Nota del Diavolo: promemoria operativo per chi vuole adottare subito lo strumento. Il pregio del modello CNF è la chiarezza sul perimetro: l'IA fa ricerca, bozze, sintesi, organizzazione — attività strumentali — mentre la valutazione giuridica, la strategia e la decisione restano all'avvocato. La leva pratica è usare il modello come base, ma calarlo nell'incarico concreto: indicare quali strumenti si usano e per quali attività, così da rendere l'informativa specifica e non un boilerplate. E ricordare che la firma del cliente, pur non richiesta espressamente dalla norma, è raccomandata per prova.*

AI literacy: l'obbligo di alfabetizzazione è già in vigore dal 2 febbraio 2025 — l'articolo 4 dell'AI Act impone ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA di adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di chi opera per loro conto; l'obbligo è operativo dal 2 febbraio 2025, in parallelo ai divieti sulle pratiche vietate dell'articolo 5. *Nota del Diavolo: spesso trascurato, ma è un obbligo attuale, non futuro. Per uno studio legale o un'impresa che utilizzi sistemi di IA, “AI literacy” significa che il personale deve avere una comprensione adeguata di come funzionano gli strumenti, dei loro limiti e dei rischi — comprese proprio le “allucinazioni”. La leva pratica è documentare la formazione: sessioni interne, linee guida sull'uso, evidenza dell'addestramento del personale. In caso di contestazione, la prova di aver formato chi usa l'IA è parte della diligenza esigibile. Non è un adempimento*

simbolico: è un tassello della difesa.

Watermarking e trasparenza dei contenuti generati: l'articolo 50 e il Codice di condotta GPAI — l'articolo 50 dell'AI Act impone obblighi di trasparenza sui contenuti generati o manipolati dall'IA (marcatura e informazione), con applicazione a partire dal 2 agosto 2026; sul fronte dei modelli per finalità generali, la Commissione europea ha pubblicato il Codice di condotta GPAI (Code of Practice) il 10 luglio 2025, quale strumento per agevolare la conformità agli obblighi in vigore dal 2 agosto 2025. *Nota del Diavolo: rilevante per chi produce contenuti — studi, imprese, editori, comunicatori. L'obbligo di segnalare che un contenuto è generato o manipolato dall'IA non è un dettaglio: incide sulla comunicazione professionale e commerciale, e la sua violazione rientra nel regime sanzionatorio che diventa pienamente operativo il 2 agosto 2026. Per il consulente d'impresa: mappare i processi in cui si generano contenuti con l'IA (testi, immagini, video, materiali di marketing) e predisporre le procedure di etichettatura e trasparenza. Il Codice di condotta GPAI è volontario, ma l'adesione è un elemento a favore in caso di verifica.*

IA e giustizia: la decisione resta al giudice, la legge 132/2025 e i decreti attuativi — la legge 132/2025 stabilisce che nell'attività giudiziaria l'IA può essere impiegata solo con funzione strumentale e di supporto, mentre l'interpretazione della legge, la valutazione delle prove e l'adozione dei provvedimenti restano riservate al magistrato; nella seduta del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026 sono stati esaminati in via preliminare due schemi di decreti legislativi attuativi (non definitivi, soggetti ai pareri di Commissioni, Regioni e Autorità), che per gli avvocati prevedono, tra l'altro, l'adeguamento dei regolamenti formativi degli ordini e un'integrazione della disciplina sull'equo compenso in funzione del rischio del sistema di IA. *Nota del Diavolo: tema da monitorare perché in divenire. Il principio-cardine è rassicurante e va rivendicato in giudizio: l'IA non può sostituire lo ius dicere, il potere-dovere del giudice di interpretare e decidere. Per il difensore, ciò offre un argomento contro ogni tentativo di "automatizzare" la decisione o di fondarla su elaborazioni algoritmiche non verificabili. Attenzione però allo stato dell'arte: i decreti attuativi del 10 giugno 2026 sono schemi preliminari, non testi definitivi — vanno seguiti nella loro evoluzione senza darli per acquisiti. Sul fronte professionale, l'integrazione dell'equo compenso in funzione del rischio dell'IA è uno sviluppo da presidiare per chi tratta la parte economica degli incarichi.*

La lezione operativa del numero: sei regole per non finire in una sentenza — sintetizzando la giurisprudenza e la normativa esaminate, emergono regole pratiche: (1) verificare sempre le fonti sul testo integrale, non solo l'esistenza del numero di sentenza; (2) trattare l'output dell'IA come traccia, mai come fonte; (3) rilasciare l'informativa al cliente ex articolo 13 legge 132/2025; (4) presidiare riservatezza e GDPR prima di immettere dati; (5) governare e formare i collaboratori; (6) conservare l'evidenza documentale della verifica e della diligenza. *Nota del Diavolo: non è un elenco teorico, è un'assicurazione. Ognuna di queste sei regole è la controfigura di un caso reale in cui un collega è stato condannato o segnalato. La verifica sostanziale è il caso Siracusa; il "traccia non fonte" è il prompt rimasto nell'atto a Verona; l'informativa è l'articolo 13; il GDPR è il rischio del dato immesso in un sistema generico; il governo dei collaboratori è il caso Firenze; l'evidenza documentale è ciò che, in giudizio disciplinare o civile, fa la differenza tra la diligenza provata e la colpa presunta. Chi adotta queste sei regole non solo evita la sanzione: costruisce uno studio che*



usa l'IA come un professionista, non come un apprendista stregone.

Il 2 agosto 2026 che avanza, la legge 132/2025 che già obbliga, le condanne che da Firenze a Siracusa non fanno più sconti: l'intelligenza artificiale non è il futuro della professione, è il suo presente — e il diritto ha già deciso chi paga quando la macchina sbaglia. Paga chi firma. Noi lo diciamo chiaro, perché la migliore difesa è sapere prima dove cadono gli altri. La macchina non ha l'albo: l'avvocato sì, e proprio per questo vale.

TRASPARENZA

Nota metodologica e trasparenza

Questo è un numero speciale monografico dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, non legato a un'edizione quotidiana del giornale. A differenza dei numeri ordinari — ancorati alla rassegna di stampa del giorno — il presente dossier è costruito su fonti web verificate: testi normativi ufficiali (Regolamento UE 2024/1689, legge 23 settembre 2025 n. 132 in Gazzetta ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025), documenti istituzionali (modello di informativa del Consiglio nazionale forense, guida CCBE, Codice di condotta GPAI della Commissione europea), pronunce giurisprudenziali (Trib. Firenze 14 marzo 2025; Trib. Torino 2120/2025; Trib. Latina 23 settembre 2025; TAR Lombardia-Milano 3348/2025; Trib. Verona, pronuncia 10 febbraio 2026; Trib. Siracusa 338/2026, giudice Spitaleri) e fonti di stampa specializzata, tutte indicate nelle note con i relativi collegamenti. Alcune informazioni richiedono cautela: il cosiddetto Digital Omnibus sull'IA è, allo stato delle fonti consultate, una proposta il cui iter non risulta concluso con l'adozione formale e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale UE — finché ciò non avviene, le scadenze vigenti restano quelle del testo originario dell'AI Act. I decreti legislativi attuativi della legge 132/2025 esaminati dal Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026 sono schemi preliminari, non testi definitivi. Le pronunce di merito citate non sono, allo stato, consolidate dalla Corte di cassazione. Gli importi e i dettagli delle singole decisioni sono riportati come da fonti consultate; per la lettura integrale si rinvia ai testi ufficiali. I commenti contrassegnati come “punto di vista”, “verdetto” o “Nota del Diavolo” sono opinioni dell'autore. Nulla in questo testo costituisce parere legale riferito a un caso concreto.